

## **Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Gabonese concernente i trasporti aerei**

Concluso il 21 febbraio 2005  
Applicato provvisoriamente dal 21 febbraio 2005  
(Stato 15 agosto 2006)

---

*Il Consiglio federale svizzero  
e  
il Governo della Repubblica Gabonese,  
(di seguito chiamati «Parti»):*

animati dal desiderio di promuovere un sistema di trasporti aerei internazionale basato sulla libera concorrenza tra le imprese di trasporti aerei in un mercato sottoposto a minime ingerenze e normative da parte dei Governi;

animati dal desiderio di facilitare lo sviluppo del trasporto aereo internazionale;

riconoscendo che servizi aerei internazionali efficaci e concorrenziali promuovono il commercio, il benessere dei consumatori e la crescita economica;

animati dal desiderio di consentire alle imprese di trasporti aerei di offrire al pubblico (passeggeri e speditori di merci) un ventaglio di prestazioni;

animati dal desiderio di garantire il più alto livello di sicurezza e di protezione nei trasporti aerei internazionali e confermando la loro profonda preoccupazione in rapporto ad atti e minacce che, diretti contro la sicurezza degli aeromobili, compromettono la sicurezza delle persone o dei beni, si ripercuotono negativamente sull'esercizio di servizi aerei e minano la fiducia generale nella sicurezza dell'aviazione civile; e

in quanto Parti alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944<sup>2</sup>,

*hanno convenuto quanto segue:*

### **Art. 1** Definizioni

1. Per l'applicazione del presente Accordo e dell'Allegato, sempre che non sia disposto altrimenti:

- a. il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include ogni allegato adottato conformemente all'articolo 90 della Convenzione e

RU 2006 3279

- <sup>1</sup> Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta..
- <sup>2</sup> RS 0.748.0

ogni emendamento agli allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti contraenti;

- b. la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l'Ufficio federale dell'aviazione civile, per il Gabon il Ministero competente per l'aviazione civile o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuite a dette autorità;
  - c. la locuzione «imprese designate» indica una o più imprese di trasporti aerei che una Parte ha designato conformemente all'articolo 5 del presente Accordo per l'esercizio dei servizi aerei convenuti;
  - d. la locuzione «servizi convenuti» indica i servizi aerei sulle linee indicate per il trasporto di passeggeri, merci e invii postali, singolarmente o in combinazione fra loro;
  - e. le locuzioni «servizio aereo», «servizio aereo internazionale», «imprese di trasporti aerei» e «scali non commerciali» hanno il senso che assegna loro l'articolo 96 della Convenzione;
  - f. il termine «territorio», in relazione a uno Stato, ha il senso che gli attribuisce l'articolo 2 della Convenzione;
  - g. il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto di passeggeri, bagagli e merci e le condizioni d'applicazione, comprese le provvigioni e altre remunerazioni supplementari per gli agenti o la vendita di titoli di trasporto, tuttavia senza remunerazione e condizioni inerenti al trasporto degli invii postali.
2. L'Allegato è parte integrante del presente Accordo. Salvo che una disposizione contraria non lo preveda espressamente, qualsiasi riferimento all'Accordo concerne parimenti l'Allegato.

## **Art. 2** Concessione di diritti

1. Le Parti si accordano reciprocamente i diritti specificati nel presente Accordo per l'istituzione di servizi aerei internazionali sulle linee indicate nelle tavole dell'Allegato. Detti servizi e linee sono designati qui di seguito «servizi convenuti» e «linee indicate».
2. Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, nell'esercizio dei servizi aerei internazionali le imprese designate di ciascuna Parte fruiscono:
  - a. del diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell'altra Parte;
  - b. del diritto di effettuare, su detto territorio, scali non commerciali;
  - c. di altri diritti stabiliti nel presente Accordo.
3. Nessun disposto del presente articolo conferisce alle imprese designate di una Parte il diritto di imbarcare dietro remunerazione, sul territorio dell'altra Parte, passeggeri, bagagli, merci e invii postali destinati a un altro punto del territorio di quest'altra Parte.

4. Se, in seguito a conflitto armato, disordini politici o circostanze speciali e inconsuete, le imprese designate di una Parte non sono in grado di esercitare un servizio sulle linee da esse abitualmente percorse, l'altra Parte si adopera per facilitare il proseguimento dell'esercizio di tale servizio ripristinando dette linee in modo appropriato, segnatamente accordando, durante il periodo reputato necessario, i diritti per facilitare un esercizio duraturo.

### **Art. 3** Esercizio dei diritti

1. Le imprese designate fruiscono di possibilità pari ed eque per l'esercizio dei servizi convenuti fra i territori delle due Parti.
2. Le imprese designate di ciascuna Parte devono tenere conto degli interessi dell'impresa designata dell'altra Parte, al fine di non pregiudicarne indebitamente i servizi convenuti che servono le stesse linee o parti di esse.
3. I servizi convenuti mirano essenzialmente a offrire una capacità di trasporto corrispondente alla domanda di traffico fra il territorio della Parte che ha designato l'impresa e i punti serviti sulle linee indicate.
4. Il diritto di ciascuna impresa designata di effettuare trasporti in traffico internazionale fra i territori delle due Parti deve essere adeguato:
  - a. alla domanda di traffico da e verso il territorio della Parte che ha designato l'impresa;
  - b. alle esigenze di un esercizio economico dei servizi convenuti.

### **Art. 4** Applicazione di leggi e regolamenti

1. Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l'entrata e l'uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, o i loro voli sopra detto territorio, sono applicabili alle imprese designate dell'altra Parte.
2. Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l'entrata, la permanenza e l'uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o invii postali, in particolare le formalità di entrata, uscita, emigrazione e immigrazione, nonché le prescrizioni doganali e sanitarie, sono applicabili ai passeggeri, agli equipaggi, ai bagagli, alle merci e agli invii postali trasportati dagli aeromobili dell'impresa designata dell'altra Parte quando questi aeromobili si trovano su detto territorio.
3. Nessuna Parte ha il diritto di favorire le proprie imprese rispetto a quelle designate dell'altra quanto all'applicazione delle leggi e dei regolamenti menzionati nel presente articolo.

### **Art. 5** Designazione e autorizzazione d'esercizio

1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare tante imprese quante ne desidera per l'esercizio dei servizi convenuti. Tali designazioni sono notificate per scritto alle autorità aeronautiche delle due Parti.
2. Una volta ricevuta la notifica di una simile designazione, le autorità aeronautiche accordano alle imprese designate dall'altra Parte, entro un termine ragionevole, la

necessaria autorizzazione d'esercizio, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

3. Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che le imprese designate dall'altra provino di essere in grado di adempiere alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti da loro normalmente e ragionevolmente applicati che disciplinano l'esercizio dei servizi aerei internazionali, conformemente alle disposizioni della Convenzione.

4. Ciascuna Parte può rifiutare di accordare l'autorizzazione d'esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo oppure, nei limiti che essa ritiene necessari, vincolare a condizioni l'esercizio dei diritti definiti nell'articolo 2 del presente Accordo, qualora non avesse la prova che le imprese abbiano la sede principale delle loro attività nel territorio della Parte che le ha designate e che siano titolari di un certificato di operatore aereo (AOC) valido rilasciato da detta Parte.

5. Una volta ricevuta l'autorizzazione d'esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le imprese designate possono, in ogni momento, esercitare qualsiasi servizio convenuto.

#### **Art. 6** Revoca e sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. Ciascuna Parte ha il diritto di revocare o sospendere temporaneamente l'autorizzazione per l'esercizio, ad opera delle imprese designate dell'altra Parte, dei diritti menzionati nell'articolo 2 del presente Accordo, oppure di stabilire condizioni che essa reputa necessarie per l'esercizio dei suddetti diritti se:

- a. le suddette imprese non possono provare di avere la sede principale delle loro attività nel territorio della Parte che le ha designate e di essere titolari di un certificato di operatore aereo (AOC) valido rilasciato dalle autorità aeronautiche della suddetta Parte, oppure se
- b. le suddette imprese hanno disatteso o gravemente infranto le leggi e i regolamenti della Parte che ha accordato i diritti, oppure se
- c. le suddette imprese non esercitano i servizi convenuti conformemente alle condizioni prescritte nel presente Accordo.

2. Sempre che la revoca immediata, la sospensione temporanea o l'imposizione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non siano necessarie per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti, i diritti definiti nel presente articolo possono essere esercitati solamente dopo consultazione con l'altra Parte.

#### **Art. 7** Sicurezza dell'aviazione

1. Conformemente ai diritti e agli obblighi loro derivanti in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che l'obbligo reciproco di proteggere l'aviazione civile da atti d'intervento illeciti per garantirne la sicurezza è parte integrante del presente Accordo. Senza limitare il complesso dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aereo-

mobili, firmata a Tokyo il 14 settembre 1963<sup>3</sup>, della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, firmata all’Aia il 16 dicembre 1970<sup>4</sup>, della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, conclusa a Montreal il 23 settembre 1971<sup>5</sup>, del Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 1988<sup>6</sup> e di ogni altra convenzione o protocollo relativo alla sicurezza dell’aviazione civile al quale le Parti aderiscono.

2. Le Parti si accordano mutuamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle installazioni di navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicurezza dell’aviazione civile.

3. Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale e designate come Allegati alla Convenzione, nonché alle relative procedure raccomandate, per quanto queste disposizioni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro registri, o che hanno la sede principale delle proprie attività o la propria residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione.

4. Ciascuna Parte conviene che tali esercenti di aeromobili siano tenuti a osservare le disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione, menzionate nel paragrafo 3 del presente articolo, che un’altra Parte prescrive per l’entrata, l’uscita o il soggiorno sul territorio di quest’altra Parte. Ciascuna Parte provvede affinché sul proprio territorio siano applicate effettivamente misure adeguate per proteggere gli aeromobili e per garantire l’ispezione dei passeggeri, degli equipaggi, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo, prima e dopo l’imbarco o il carico. Ciascuna Parte esamina anche di buon grado qualsiasi domanda indirizzata dall’altra Parte allo scopo di ottenere l’adozione di ragionevoli misure di sicurezza speciali per far fronte a una particolare minaccia.

5. In caso d’incidente o minaccia d’incidente per cattura illecita di aeromobili civili oppure di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti o degli impianti di navigazione aerea, le Parti si assistono mutuamente facilitando le comunicazioni e altre misure appropriate, intese a mettere fine con rapidità e sicurezza a tale incidente o a tale minaccia d’incidente.

6. Se una Parte ha ragionevoli motivi di credere che l’altra deroghi alle disposizioni di sicurezza del presente articolo, le sue autorità aeronautiche possono domandare consultazioni immediate con le autorità aeronautiche dell’altra. Se non pervengono a un’intesa soddisfacente entro quindici (15) giorni dalla data di una tale domanda, vi è un motivo sufficiente di differire, revocare o limitare l’autorizzazione d’esercizio e

<sup>3</sup> RS 0.748.710.1

<sup>4</sup> RS 0.748.710.2

<sup>5</sup> RS 0.748.710.3

<sup>6</sup> RS 0.748.710.31

l'omologazione tecnica delle imprese dell'altra Parte o d'imporre condizioni. Se una situazione d'emergenza lo esige, una Parte può prendere provvedimenti unilaterali prima che siano trascorsi quindici (15) giorni.

#### **Art. 8** Sicurezza

1. Per l'esercizio dei servizi aerei previsti nel presente Accordo, ciascuna Parte deve riconoscere come validi i certificati di navigabilità, i brevetti d'idoneità e le licenze rilasciati o convalidati dall'altra Parte e ancora validi, a condizione che le esigenze richieste per ottenere questi documenti corrispondano almeno alle esigenze minime stabilite in base alla Convenzione.

2. Ciascuna Parte può tuttavia rifiutare di riconoscere, per i voli effettuati sopra il suo territorio, i brevetti d'idoneità e le licenze rilasciati ai propri cittadini o riconosciuti validi dall'altra Parte o da uno Stato terzo.

3. In virtù dell'articolo 16 della Convenzione, è convenuto che qualsiasi aeromobile esercitato dall'impresa designata di una Parte, oppure a suo nome, per servizi da e verso il territorio dell'altra Parte, durante il soggiorno su detto territorio può essere ispezionato dai rappresentanti competenti dell'altra Parte, a condizione che l'ispezione non causi ritardi indebiti all'esercizio dell'aeromobile. Nonostante gli obblighi di cui all'articolo 33 della Convenzione, l'ispezione deve servire ad appurare la validità dei documenti necessari e delle licenze degli equipaggi e a garantire che le attrezzature dell'aeromobile e il relativo stato corrispondano in quel dato momento agli standard previsti dalla Convenzione.

#### **Art. 9** Esenzione da dazi e tasse

1. All'entrata nel territorio dell'altra Parte, gli aeromobili impiegati nel servizio aereo internazionale dalle imprese designate di una Parte, nonché le attrezzature normali, le riserve di carburante e lubrificanti e le provviste di bordo, comprese le derrate alimentari, le bevande e i tabacchi, trasportati a bordo di siffatti aeromobili, sono esentati da ogni dazio o tassa, a condizione che dette attrezzature, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino alla riesportazione.

2. Sono parimenti esentati da questi dazi e tasse, fatti salvi gli emolumenti per servizi resi:

- a. le provviste di bordo imbarcate sul territorio di una Parte, nei limiti stabiliti dalle sue autorità, per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati nel servizio aereo internazionale dalle imprese designate dell'altra Parte;
- b. i pezzi di ricambio e le normali attrezzature di bordo importati sul territorio di una Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati nel servizio aereo internazionale;
- c. i carburanti e lubrificanti per l'approvvigionamento degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dalle imprese designate di una Parte, anche se detti approvvigionamenti sono utilizzati dagli aeromobili in volo sopra il territorio della Parte dove sono stati imbarcati;

- d. i documenti necessari alle imprese designate, inclusi i biglietti di transito, le lettere di trasporto aereo e il materiale pubblicitario, come anche i veicoli, il materiale e le attrezzature utilizzati dalle imprese designate per fini commerciali e operativi all'interno dell'aeroporto, a condizione che detto materiale e dette attrezzature siano adibiti al trasporto dei passeggeri e delle merci.
3. Le normali attrezzature di bordo, nonché il materiale, le riserve e le provviste a bordo degli aeromobili impiegati dalle imprese designate di una Parte, possono essere sbarcati sul territorio dell'altra Parte solamente con il consenso delle autorità doganali di questo territorio. In tal caso essi possono essere posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doganali in vigore nel territorio di questa Parte.
  4. Le esenzioni previste dal presente articolo si applicano parimenti quando le imprese designate di una Parte hanno concluso accordi con altre imprese per la locazione o il trasferimento, sul territorio dell'altra Parte, di oggetti specificati nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, a condizione che anche dette imprese beneficino di tali esenzioni di quest'altra Parte.

#### **Art. 10**           Transito diretto

I passeggeri, i bagagli e le merci in transito diretto sul territorio di una Parte che rimangono nella zona dell'aeroporto loro riservata sono sottoposti solamente a un controllo molto semplificato, a condizione che misure di sicurezza connesse ad azioni violente, alla pirateria aerea nonché al contrabbando di sostanze stupefacenti non esigano diversamente. I bagagli e le merci in transito diretto sono esentati da dazi e da altre tasse analoghe.

#### **Art. 11**           Tasse

1. Ciascuna Parte si adopera affinché le tasse imposte o imponibili dalle sue autorità competenti alle imprese designate dell'altra Parte siano eque e ragionevoli. Dette tasse si fondano sui principi di una sana economia.
2. Le tasse pagate per l'utilizzazione degli aeroporti, delle installazioni e dei servizi di navigazione aerea offerti da una delle Parti alle imprese designate dell'altra non devono risultare superiori a quelle che devono essere pagate dagli aeromobili nazionali impiegati in servizio internazionale.
3. Ciascuna Parte promuove consultazioni tra le autorità o gli organi competenti in materia di tasse sul suo territorio e le imprese designate che utilizzano i servizi e le installazioni e incoraggia tali autorità od organi e le imprese designate a scambiarsi le informazioni indispensabili che rendono possibile un controllo esatto dell'adeguatezza delle tasse in conformità con i principi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Ciascuna Parte incoraggia le autorità competenti in materia a informare gli utenti, entro un termine ragionevole, su proposte intese a modificare le tasse di utilizzazione, affinché gli stessi possano segnalare il loro parere prima dell'entrata in vigore delle modifiche.

**Art. 12**            Attività commerciali

1. Le imprese designate di una Parte hanno il diritto di tenere sul territorio dell'altra Parte rappresentanze adeguate, che possono comprendere personale amministrativo, operativo e tecnico, trasferito o assunto sul posto.
2. Per l'attività commerciale si applica il principio della reciprocità. Le autorità competenti di ciascuna Parte prendono i provvedimenti idonei ad assicurare che le rappresentanze dell'impresa designata dell'altra Parte funzionino in modo adeguato.
3. In particolare, ciascuna Parte accorda alle imprese designate dell'altra il diritto di vendere titoli di trasporto sul suo territorio direttamente e, all'arbitrio dell'impresa, per il tramite dei suoi agenti. Le imprese sono autorizzate a vendere simili titoli di trasporto e ognuno è libero di acquistarli in moneta di quel territorio o in valute liberamente convertibili di altri Stati.
4. Le imprese designate di ciascuna Parte hanno il diritto di concludere con le imprese designate di ciascuna Parte, oppure con imprese di Stati terzi, accordi di cooperazione, come accordi di prenotazione di capacità («blocked-space»), accordi di ripartizione di codici («code-sharing») o altri accordi commerciali, a condizione che tali imprese dispongano dei corrispondenti diritti di traffico.

**Art. 13**            Conversione e trasferimento degli introiti

Le imprese designate hanno il diritto di convertire al tasso ufficiale e di trasferire nel loro Paese le eccedenze di introiti realizzate sulle spese locali col trasporto di passeggeri, bagagli, merci e invii postali. Se il servizio dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo è applicabile.

**Art. 14**            Tariffe

1. Ciascuna Parte può esigere che le tariffe per i servizi aerei internazionali proposte conformemente al presente Accordo siano comunicate o sottoposte alle proprie autorità aeronautiche.
2. Senza limitare l'applicazione della normativa generale in materia di concorrenza e di consumatori nel territorio di ciascuna Parte, gli interventi delle Parti si limitano a:
  - a. impedire tariffe o pratiche discriminanti inique;
  - b. proteggere i consumatori da tariffe esageratamente elevate o restrittive ottenute con l'abuso di una posizione dominante o di accordi in materia di prezzi tra le imprese; e
  - c. proteggere le imprese da tariffe mantenute artificialmente basse grazie a sussidi statali diretti o indiretti o ad aiuti.
3. Nessuna delle Parti intraprende passi unilaterali per impedire l'introduzione o il mantenimento di una tariffa riscossa o applicata dalle imprese designate di una Parte per esercitare servizi aerei internazionali tra i loro territori. Se ritiene che una tariffa non sia conforme alle considerazioni enunciate nel presente articolo, una Parte può domandare consultazioni e notificare all'altra le ragioni del suo disaccordo entro un

termine di quattordici (14) giorni dopo aver ricevuto la domanda. Simili negoziati si svolgono al più tardi quattordici (14) giorni dopo la ricezione della domanda. Se non si giunge a un'intesa, la tariffa è applicata o rimane in vigore.

#### **Art. 15** Approvazione degli orari

1. Ciascuna Parte può esigere che gli orari previsti dalle imprese designate dell'altra Parte siano sottoposti alle proprie autorità aeronautiche almeno quindici (15) giorni prima dell'inizio dei servizi convenuti. Lo stesso disciplinamento si applica a qualsiasi successiva modifica di orario.

2. Per i voli supplementari al di fuori degli orari approvati per i servizi convenuti, le imprese designate di una Parte chiedono previamente l'autorizzazione delle autorità aeronautiche dell'altra. Di regola, l'istanza è presentata almeno due (2) giorni lavorativi prima del volo.

#### **Art. 16** Statistiche

Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicano, su richiesta, statistiche periodiche o altri dati analoghi concernenti il traffico relativo ai servizi convenuti.

#### **Art. 17** Consultazioni

Ciascuna Parte può, in ogni momento, chiedere consultazioni in merito all'attuazione, interpretazione, applicazione o alla modifica del presente Accordo. Dette consultazioni, che possono svolgersi tra autorità aeronautiche, iniziano il prima possibile, al più tardi però sessanta (60) giorni dopo la ricezione della domanda scritta dell'altra Parte, a meno che le Parti non abbiano convenuto diversamente. Ciascuna Parte si prepara per questi negoziati, nel corso dei quali presenta prove utili a sostenere la sua posizione, al fine di facilitare decisioni appropriate e realizzabili dal profilo economico avendo piena conoscenza della situazione.

#### **Art. 18** Composizione delle controversie

1. Qualsiasi controversia inerente al presente Accordo che non venisse composta mediante negoziati diretti o per via diplomatica, può, su richiesta di una delle Parti, essere sottoposta per decisione a un tribunale arbitrale.

2. In tal caso, ciascuna Parte designa un arbitro; i due arbitri cooptano un Presidente, cittadino di uno Stato terzo. Se, entro un termine di due (2) mesi a decorrere dal giorno in cui una delle Parti ha designato il proprio arbitro, l'altra Parte non designa il suo o se, nel corso del mese successivo alla designazione del secondo arbitro, i due arbitri non s'intendono sulla scelta del Presidente, ciascuna Parte può chiedere al presidente del Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale di procedere alle designazioni necessarie.

3. Il tribunale arbitrale fissa le proprie procedure e decide sulla ripartizione delle spese risultanti dalla procedura.

4. Le Parti s'impegnano a conformarsi a qualsiasi decisione pronunciata in virtù del presente articolo.

**Art. 19** Modifiche

1. Se una delle Parti giudica auspicabile modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, tale modifica, se convenuta tra le Parti, è applicata provvisoriamente dal giorno della firma ed entra in vigore appena le due Parti si sono notificate l'adempimento delle formalità costituzionali.
2. Modifiche dell'Allegato del presente Accordo possono essere convenute direttamente tra le autorità aeronautiche delle Parti. Le modifiche sono applicate provvisoriamente dal giorno in cui sono state convenute ed entrano in vigore dopo essere state confermate mediante scambio di note diplomatiche.
3. In caso di conclusione di una convenzione generale multilaterale relativa al trasporto aereo, che vincolasse ciascuna delle Parti, il presente Accordo sarà emendato per essere reso conforme alle disposizioni di detta convenzione.

**Art. 20** Denuncia

1. Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare per scritto all'altra di voler porre fine al presente Accordo; la notifica va fatta simultaneamente all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.
2. La denuncia diventa efficace alla fine di un periodo d'orario, sempre che siano trascorsi dodici (12) mesi dalla sua ricezione. Nel frattempo, essa può essere tuttavia revocata di comune intesa.
3. Qualora l'altra Parte non attestasse di averla ricevuta, la notifica si reputa pervenuta quattordici (14) giorni dopo che l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale ne ha ricevuto comunicazione.

**Art. 21** Registrazione

Il presente Accordo e ogni ulteriore emendamento sono registrati presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

**Art. 22** Entrata in vigore

Il presente Accordo sarà applicato provvisoriamente dal giorno della sua firma e abrognerà l'Accordo del 27 gennaio 1972<sup>7</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Gabonese concernente i trasporti aerei regolari. Entrerà in vigore appena le due Parti si saranno notificate l'un l'altra l'adempimento delle formalità costituzionali che consentono la conclusione e l'entrata in vigore degli accordi internazionali.

Con l'entrata in vigore del presente Accordo è abrogato l'Accordo del 27 gennaio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Gabonese concernente i trasporti aerei regolari.

<sup>7</sup> [RU 1974 419]

*In fede di che*, i sottoscritti, debitamente incaricati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Libreville, il 21 febbraio 2005, in doppio esemplare, in lingua francese.

Per il  
Consiglio federale svizzero:  
Jean-Pierre Villard

Per il  
Governo della Repubblica Gabonese:  
Paul Mba-Abessole

*Allegato***Tavole delle linee****Tavola I**

Linee sulle quali le imprese designate dalla Svizzera possono esercitare servizi aerei:

Punti di partenza	Punti intermedi	Punti in Gabon	Punti oltre il Gabon
Punti in Svizzera	1 punto*	Punti in Gabon	1 punto*

\* Con esercizio dei diritti di traffico in 5<sup>a</sup> libertà.

**Tavola II**

Linee sulle quali le imprese designate dal Gabon possono esercitare servizi aerei:

Punti di partenza	Punti intermedi	Punti in Svizzera	Punti oltre la Svizzera
Punti in Gabon	2 punti*	Punti in Svizzera	nessuno

\* Con esercizio dei diritti di traffico in 5<sup>a</sup> libertà.

*Note:*

1. L'esercizio dei diritti di traffico in 5<sup>a</sup> libertà tra le imprese designate di una Parte è effettivo soltanto sulle linee che non sono servite dalle imprese designate dell'altra Parte.
2. Ciascuna impresa designata può servire altri punti intermedi e punti oltre, a condizione che non siano esercitati diritti di traffico fra tali punti e il territorio dell'altra Parte.